originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 20 del Reg.	*OGGETTO: tassa sui rifiuti (TARI): APPROVAZIONE RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19- ANNO 2021*

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:56** nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **seconda convocazione** ed in sessione **STRAORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott.ssa Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SÌ**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SÌ**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SÌ**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**[1]	Consigliere	**NO**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SÌ**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SÌ**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SÌ**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SÌ**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SÌ**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**NO**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 7 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** 5 (Gianluigi Croce, Tordone Mauro, Giovanni Tuzi, Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio FALCONE*.

[1] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Gianluigi Croce per motivi di lavoro.

La seduta è pubblica. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco Antonella Buffone, la quale illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno;
Interviene il Consigliere Giuseppe Pea il cui intervento è allegato alla presente;
Interviene L'Assessore Enrico Fantauzzi il cui intervento è riportato agli atti del Consiglio;
Interviene il Sindaco Antonella Buffone il cui intervento è riportato agli atti del Consiglio;
Replica il Consigliere Giuseppe Pea;
Il Consigliere Giuseppe Pea rende la sua dichiarazione di voto preannunciando voto contrario:
Il Sindaco Antonella Buffone rende la sua dichiarazione di voto preannunciando voto favorevole;

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 0
Contrari: 1 (Giuseppe Pea)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 0
Contrari: 1 (Giuseppe Pea)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863951215 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: ragioneria@comune.balsorano.aq.it ragioneria@pec.comune.balsorano.aq.it

SERVIZIO 3 – ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Area interessata	SERVIZIO 3°
Ufficio	ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: *TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE RIDUZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19 -ANNO 2021 -*

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ❑ NON ASSUME rilievo contabile
Data 29/07/2021	Data 29/07/2021
Il Responsabile del Servizio 3° (Dott. Cesidio Falcone)	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria (Dott. Cesidio Falcone)

IL CONSIGLIO

Visti:

- ✓ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza daCovid-19.";
- ✓ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- ✓ il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, ed il relativo allegato A, recante "Riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1 del decreto- legge 25 maggio 2021 n. 73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 7 luglio 2021);

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni

fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologicaCovid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

Premesso che:

Come previsto dall'art. 28 comma 3 del regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di **Consiglio Comunale n. 11 del 08-07-2021 "l**a riduzione TARI per emergenza COVID 19 per l'anno 2021 sarà deliberata con atto del Consiglio Comunale avente natura regolamentare".

- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 10 del 08-07-2021** è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021 senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T.R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;

- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 12 del 08-07-2021** sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2021 senza aver considerato gli scostamenti attesi dai costi variabili e fissi di cui all'art. 7 bis del M.T..R. inserito dalla delibera ARERA n. 238/2020/R/rif. legati all'emergenza COVID 19;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, come modificato dall'art. 2 comma 4 del decreto legge 30 giugno 2021 n. 90, che testualmente recita:

> *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021.** Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, del decreto legge n. 73/2021, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

Visto il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di BALSORANO** un contributo di **€ 53.487,60 (ALL. 1)** finalizzato

all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;

Visto l'articolo 6 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il **Comune di BALSORANO** un contributo di **€ 13.610,58 (ALL. 2)** finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dallerestrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Viste le risorse assegnate per l'anno 2020 pari ad **€ 33.034,24 (ALL. 3)** di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto al Ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23-04-2021;

Il Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, **esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti**. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da* a) *a* e) *del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.»*

Per la specificità che le caratterizzano, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19, sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative, in deroga a quanto disposto dal vigente regolamento TARI all'art. 31 comma 2 approvato con **delibera di C.C. n. 11 del 08-07-2021;**

Ritenuto di prevedere, a norma **dell'art. 28 comma 3** del regolamento TARI e **limitatamente all'anno 2021**, a seguito dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

a) **riduzione della** tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	Importo Riduzione	Tassa 2021
T0105-ALBERGHI CON RISTORANTE	1	€ 2.316,00	100%	€ 2.316,00	€ -
T0106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1	€ 843,98	100%	€ 843,98	€ -
T0110-NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	23	€ 5.564,99	100%	€ 5.564,99	€ -
T0114-ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11	€ 5.963,04	100%	€ 5.963,04	€ -
T0116-RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3	€ 2.994,81	100%	€ 2.994,81	€ -
T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA	9	€ 5.738,42	100%	€ 5.738,42	€ -
T0123-B & B AGRITURISMO	1	€ 221,10	100%	€ 221,10	€ -
TOTALI	49	€ 23.642,34		€ 23.642,34	

L'onere finanziario per le riduzioni di cui al punto **a)**, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad **€ 23.642,34**;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata anche dal Fondo per la TARI anno 2020 inserito nel rendiconto 2020 i cui fondi sono stati assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto al Ministero dell'Interno n. 59033 del 1 aprile 2021;

Di dare atto che i fondi statali di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021 che ammontano ad **€ 53.487.60**, saranno utilizzati per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata alle utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nella lista di carico alla data del 30 giugno 2021 senza la necessità di presentare apposita comunicazione o dichiarazione da parte del contribuente.

Di dare atto altresì che alle tariffe approvate con delibera di **Consiglio Comunale n. 12 del 08-07-2021** non è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, pari al 5% in quanto il tributo provinciale sarà accreditato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti espressi in forma palese:

Presenti n. ....., votanti n. ....., astenuti n. ....., voti favorevoli n. ....., voti contrari n. .....;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza COVID-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie di agevolazioni e fino alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta per l'anno 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI all'articolo 31, comma 2 approvato con **delibera consiliare n. 11 del 08-07-2021**;

3) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione

decorrono dal 1 gennaio 2021;

4) di concedere limitatamente all'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID le **riduzioni** della tariffa tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, alle seguenti categorie di **utenze non domestiche** con le percentuali riportate nel prospetto:

Categoria	Utenze	Somma Imposta	Riduzione	Importo Riduzione	Tassa 2021
T0105-ALBERGHI CON RISTORANTE	1	€ 2.316,00	100%	€ 2.316,00	€ -
T0106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1	€ 843,98	100%	€ 843,98	€ -
T0110-NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	23	€ 5.564,99	100%	€ 5.564,99	€ -
T0114-ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11	€ 5.963,04	100%	€ 5.963,04	€ -
T0116-RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3	€ 2.994,81	100%	€ 2.994,81	€ -
T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA	9	€ 5.738,42	100%	€ 5.738,42	€ -
T0123-B & B AGRITURISMO	1	€ 221,10	100%	€ 221,10	€ -
TOTALI	49	€ 23.642,34		€ 23.642,34	

5) di dare atto che l'onere finanziario per le riduzioni relative alle utenze non domestiche, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad **€ 23.642,34** la cui copertura finanziaria è assicurata da fondi statali utilizzando:
   a) l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio, n.73 per **€ 13.610,58 (ALL. 2)**;
   b) il Fondo per TARI anno 2020 allocato nel rendiconto anno 2020 tra l'avanzo vincolato (Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 59033 del 01/04/2021) finanziato per € 17.131,12 e utilizzato per **€ 10.031,76 (ALL. 3);**

6) di dare atto altresì che alle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08-07-2021, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 11 del 08-07-2021, da applicare a far data dal 01-01-2021;**

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, con D.Lgs n. 267/2000, al fine di consentire agli uffici comunali di porre in essere con tempestività i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Cesidio Falcone)

Cons. PBAS. [illegible] all'ordine del giorno (2) ODS: (TARI Agevolazioni...)

Discussione punto 2 del Consiglio Comunale dell'30 luglio 2021 – Agevolazioni TARI 2021

PC. del 30.7.21

ore 18,30

---***---

Sono stato critico nel precedente Consiglio Comunale per due aspetti, il primo per il costo incredibilmente alto del servizio (che tra l'altro non include quelli legati all'emergenza COVID 19 come più volte avete sottolineato), **conseguenza della scelta di affidare il servizio alla Segen, il secondo per le tariffe applicate ivi compreso il mancato riconoscimento delle agevolazioni.** Tra l'altro avevo chiesto se l'ente avesse rispettato la scadenza del **31 maggio data entro la quale aveva l'obbligo di rendicontare le agevolazioni ricevute nel 2021 o se è stato sanzionato, ma non ho ottenuto come da prassi consolidata alcun riscontro.**

Avevo infatti pesantemente criticato che nonostante **lo Stato abbia versato ingenti trasferimenti anche per calmierare le tariffe TARI, l'amministrazione aveva deciso di utilizzarne per questo scopo solo una piccolissima parte, lasciando la stragrande maggioranza nelle casse comunali.**

Quest'anno lo Stato ha deciso di finanziare solo le utenze non domestiche con ulteriori 13.610,46 euro.

Il decreto ministeriale del 24 giugno 2021 relativo al riparto delle risorse stanziate dal decreto Sostegni-bis si specifica, inoltre, che i comuni possono concedere riduzioni anche di importo superiore rispetto alle risorse assegnate nel 2021 ovvero riconoscere le riduzioni anche per le utenze domestiche avvalendosi sempre della potestà di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, **utilizzando o proprie risorse di bilancio o le risorse attribuite nel 2020 e non utilizzate** (nella relazione illustrativa si precisa che in ogni caso la ripartizione dell'onere delle riduzioni non può essere posto a carico della rimanente platea degli utenti del servizio).

Quindi dopo 20 giorni dall'approvazione delle tariffe, tornate in Consiglio Comunale proponendo sostanzialmente **il minimo sindacale in quanto ad oggi avete deciso di azzerare la tariffa TARI solo alle categorie indicate nel punto a)**, alberghi con ristoranti, alberghi senza ristorante, negozi di abbigliamento calzature libreria e ferramenta (tra l'altro ne risultano 23), attività industriali con capannoni di produzione, ristoranti trattorie osterie pizzerie pub, bar caffè pasticceria, B&B agriturismo, per un totale di 49 attività e un importo di **23.642,34 euro**.

A copertura di questa minore entrata avete previsto di usare i **13.610,58 euro** del riparto dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021. 73 (Allegato 2) e il residuo del Fondo TARI 2020 assentito con Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 01.04.2021 "finanziato per 17.131,12 e utilizzato per **10.031,76 euro**", con 7.099,36 che entreranno nelle casse comunali e non verranno destinate ad ulteriori agevolazioni.

Quindi nemmeno un euro esce dal bilancio dell'ente ovvero nemmeno un euro è prelevato da proprie risorse di bilancio, ma ogni agevolazione è interamente finanziata dai trasferimenti statali già destinati a questo scopo, tra l'altro non integralmente utilizzate.

Poi scrivete "Visto il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto per il Comune di BALSORANO un contributo di € **53.487,60** (ALL. 1) finalizzato **all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche**".

Questi 53.487,60 euro vengono fuori da una somma di due variabili, una parte è agganciata al numero degli abitanti (13.799,12 euro) e un'altra alla povertà dei cittadini calcolata dai redditi IRPEF dichiarati (39.688,48 euro) **e come al solito ci confermiamo sempre il Comune più povero dell'intera Vallata e questo dovrebbe far comprendere le linee di intervento che dovrebbero presupporre una riduzione delle spese per abbassare la tassazione e non ad aumentarla come avete fatto.**

Infatti siccome siamo il paese più povero avete giustamente aumentato l'aliquota IRPEF che poi è risultata l'entrata tributaria che ha registrato il maggior aumento e ovviamente avete anche alzato **le tariffe TARI**.

Ma tornando al fondo relativo alla solidarietà alimentare, vi ricordo **che avete nuovamente dimenticato i 29.945,27 euro destinati ad alimentare il fondo di solidarietà alimentare nel 2020, come vi ricordo la polemica sul "non ti rende onore sollevare questa cosa" quando sarebbe stato un gesto umile dichiarare che semplicemente ve ne siete dimenticati.**

Comunque ad oggi questi 53.487,60 euro non si sa se:

- verranno spesi;
- se si utilizzeranno per i buoni spesa;
- se si utilizzeranno per ridurre i canoni di locazione;

- se si utilizzeranno per ridurre i costi delle utenze domestiche ivi inclusa la TARI.

E di nuovo confermate che di risorse di bilancio proprie l'ente non mette 1 solo euro ma utilizzerete, si spera integralmente, ma i presupposti non sono affatto positivi, i fondi che lo Stato ha trasferito per queste finalità, anche in considerazione del rischio di doverli restituire.

Infatti oggi approvate un **documento che non dice assolutamente nulla ad eccezione del fatto che avete incassato 53.487,60 euro relativi al fondo di solidarietà alimentare,** che si sommano ai 29.945,27 provenienti del rendiconto, ma **che ancora non hanno una destinazione stabilita**.

Giusto per fare un riassunto l'anno scorso avete confermato l'IMU al 9,6‰ e nonostante il revisore abbia dichiarato che le entrate erano superiori al 2019, nei dati avete registrato una riduzione di 88.847,57 e alla successiva richiesta di accesso per vedere a cosa era dovuto questo crollo degli accertamenti ovviamente e comodamente **non avete risposto**, così come anomala è la riduzione degli accertamenti delle entrate TARI e anche in questo caso la mia richiesta di accesso è **rimasta priva di riscontro**.

Importante sottolineare che con la TARI nel 2020 avevate previsto una **riduzione complessiva di soli 10.858,36 € per alcune categorie non domestiche, tra le quale avevate anche inserito alimentari e la banca,** utilizzando una **piccolissima parte dei maggiori trasferimenti statali e che non avete impegnato 1 euro dalle proprie risorse di bilancio per ulteriori agevolazioni**.

Infatti è bene dire ai cittadini che l'anno scorso il Comune di Balsorano ha avuto maggiori trasferimenti per 211.889,00 euro per coprire le minori entrate previste, che si sommano ai trasferimenti per la solidarietà alimentare, **ma ne avete destinato alla riduzione delle imposte solo 10.858,36 lasciando 201.030,64 (95%) nelle casse comunali non prevedendo ulteriori riduzioni**.

I trasferimenti sono stati talmente alti nel 2020 che la quota riservata al Comune di Balsorano nel 2021 è di soli 6.584,00 euro.

Quindi in considerazione del fatto che avete ridotto la TARI usando **solo i trasferimenti Statali e che dei 218.473 euro ricevuti come maggiori trasferimenti dallo Stato per coprire le minori entrate**, (IMU+TASI -88.847,57, TARI -49.750,72, IRPEF +7.266,02) **ne avete usato solo 34.500,70 euro (15,79%) per le agevolazioni lasciando la stragrande maggioranza nelle casse comunali ovvero 183.972,30 (84,21%)** o anche se volessimo considerare le agevolazioni previste per la sola TARI il Comune ha incassato 46.644,82 euro e ne ha riconosciuto 34.500,70 euro (74%) lasciando il resto nelle casse

comunali, **e che ad oggi nessuno sa se ci saranno sconti per le utenze domestiche e a quanto ammonteranno, ovviamente il mio voto è contrario.**

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. ..... *Data*.....

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì.....